


<p style="text-align: center;">AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA</p>		<p style="text-align: center;">AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA PER L'ESECUZIONE, PRESSO LE STRUTTURE DELLA SECONDA, DI INTERVENTI CHIRURGICI DI CATARATTA.

TRA

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale Dott. Renato Mura, nato a Paulilatino il 31.10.1945, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso al sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904)

e

l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, in persona del Commissario Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia Via Caduti sul Lavoro n. 35 (cod. fisc. 01687160901)

PREMESSO

- che l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia intende svolgere presso le proprie strutture, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di chirurgia di elezione per interventi programmabili di cataratta in regime di day surgery;
- che l'Azienda Sanitaria Locale di Olbia ha richiesto all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di potersi avvalere dell'opera professionale dei Dirigenti Medici oculisti Dott. Mario Sini e Dott.ssa Patrizia Porcu, dipendenti dell'AOU;
- che l'AOU si è resa disponibile ad assicurare le consulenze richieste così come previsto dall'art. 58, co. 2, lett. a) del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 2000, autorizzando i dipendenti in oggetto a prestare tali attività al di fuori del normale orario di servizio, in regime di attività libero-professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari assicura all'Azienda Sanitaria Locale di Olbia l'effettuazione di prestazioni specialistiche nella branca di Oculistica attraverso l'opera professionale dei Dirigenti Medici Oculisti Dott. Mario Sini e Dott.ssa Patrizia Porcu, dipendenti dell'AOU, i quali hanno manifestato formalmente la loro disponibilità.

Le relative coperture assicurative di legge restano a carico dell'AOU.

Tale attività, meglio specificata in premessa, verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58, co. 2, lett. a) del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 2000, secondo i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro e predeterminando, attraverso la presente Convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento.

ART. 2 – Modalità

I Dirigenti Medici Oculisti sopra individuati devono assicurare a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia le prestazioni di chirurgia d'elezione per interventi programmati di cataratta in regime di day surgery, in base alle indicazioni e ai tempi stabiliti dalla Direzione Sanitaria dell'ASL di Olbia ed ogni altro adempimento o attività comunque connessi alle predette prestazioni.

L'ASL di Olbia si impegna ad assicurare ai suddetti dirigenti le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del loro compito, fornendo qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei pazienti.

ART. 4 – Compensi

L'Azienda Sanitaria Locale di Olbia corrisponderà all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari la somma onnicomprensiva di € 270,00 (euro duecento e settanta,00) per ciascun intervento chirurgico effettuato ed ogni altro adempimento e attività ad esso connesso.

L'impegno orario per le prestazioni di cui sopra è indicativamente stabilito tra le cinque e le sette ore alla settimana al di fuori del normale orario di servizio dei dirigenti oculisti di cui all'art. 1.

ART. 5 – Modalità di pagamento

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste sarà documentata dai Dirigenti Medici che le hanno erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo attestante gli interventi effettuati da ognuno di essi presso l'ASL di Olbia nel trimestre precedente, con l'apposito visto di conferma ed approvazione da parte del Direttore Sanitario dell'ASL di Olbia. .

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità trimestrale.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:

- Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Banco di Sardegna – Agenzia 1 ABI 01015 – CIN E – CAB 17201
C/C n° 000070188747

Al di fuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell'ASL n. 2.

ART. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di anni uno; il rinnovo tacito non è consentito.

Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

La stessa potrà essere rinnovata con il consenso delle due parti e sul presupposto della conferma della disponibilità da parte dei Dirigenti oculisti di cui sopra.

ART. 7 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 8 – Trattamento dati

Con il presente atto, l'AOU e la Clinica Oculistica sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale di Olbia per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

ART. 9 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 10 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Direttore Generale

(Dott. Renato Mura)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA

Il Commissario

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)